

Questioni di attualità

L'obbligo di mantenimento del minorenne

Quali conseguenze penali derivano dal suo inadempimento?

di **Tessa Onida**



Piazza SS. Annunziata, 12 · 50122 Firenze
tel. 055 2037363 · fax 055 2037205
biblioteca@istitutodeglinnocenti.it

minori.gov.it
minoritoscana.it
istitutodeglinnocenti.it

Il presente documento fa parte di *Rassegna giuridica infanzia e adolescenza*, periodico trimestrale già registrato presso il Tribunale di Firenze con n. 4963 del 15/05/2000.

Il tema

Con la sentenza del 18 aprile 2023, n. 16465, la IV Sezione penale della Corte di Cassazione torna a occuparsi degli aspetti penalistici relativi alla violazione dell'obbligo di mantenimento del minorenne ponendosi in sintonia con gli orientamenti già espressi con costante giurisprudenza in precedenti pronunce e che, quindi, possiamo ormai considerare consolidati.

Si tratta, pertanto, di una pronuncia che assume rilievo non tanto perché innovativa¹, quanto perché – nonostante la sua sinteticità – riassume e mette a sistema quanto affermato nelle precedenti pronunce offrendo agli operatori (magistrati e avvocati, *in primis*, ma anche, di riflesso, tutte le persone gravate da un obbligo di mantenimento a favore di figli di minore età in forza di un provvedimento di un giudice) delle chiare direttive utili a stabilire, non solo se sia stato perpetrato o meno il reato di violazione dell'obbligo di mantenimento (aspetto sostanziale), ma anche cosa debbano rispettivamente dimostrare l'accusa e la difesa durante il processo (aspetto processuale) a sostegno delle loro argomentazioni.

Le indicazioni contenute nella sentenza in analisi sono, infatti, in grado di guidare l'interprete non solo in una valutazione di carattere "sostanziale"² dei fatti volta a stabilire se si sia concretizzata o meno la fattispecie prevista dall'art. 570 cp³, ma anche – ed è questo un

1) O perché prende posizione su precedenti interpretazioni divergenti sorte in seno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

2) Valutazione che peraltro, come dice chiaramente la Cassazione, deve essere sostanziale anche nel senso che deve andare oltre gli aspetti puramente formali della fattispecie (cfr. meglio *infra*).

3) Art. 570 cp. «Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotré euro a mille trentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge». L'articolo 570 bis cp successivo precisa invece che: «Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

punto fondamentale a livello pratico – quali siano gli oneri della prova che gravano rispettivamente su accusa (e – se costituita – sulla parte civile) e su difesa nel processo, in particolare facendo chiarezza su cosa debba dimostrare la persona gravata da un obbligo di mantenimento che non sta onorando (o sta onorando solo parzialmente) per evitare di incorrere in una sentenza penale di condanna per violazione della norma appena richiamata la quale stabilisce che «chiunque (...) si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotré euro a mille trentadue euro».

La fattispecie concreta in sé è semplice: un uomo non aveva versato alla ex moglie (salvo qualche sporadico esborso di importo molto modesto) il mantenimento destinato alle figlie minorenni e – nonostante questo dato accertato e incontestabile – chiedeva alla Cassazione di annullare la sentenza di condanna che era stata emessa nei suoi confronti per violazione dell'art. 570 cp sia in primo che in secondo grado adducendo, fondamentalmente, due motivi⁴:

- le figlie non si sarebbero realmente trovate in stato di bisogno perché potevano contare sulla madre e sui suoi genitori;
- il ricorrente aveva incontrato grosse difficoltà economiche che gli avevano impedito di adempiere correttamente a tali obblighi testimoniata da un reddito annuo inferiore ai 10.000,00 euro.

Relativamente alla prima argomentazione giova da subito ricordare che, per orientamento consolidato della Corte di legittimità, l'impossibilità del minorenne di provvedere a sé stesso in modo autonomo, stante il dovere del genitore di mantenerlo, rende l'inadempimento sempre integrativo del reato di cui all'art. 570 cp a meno che l'imputato non dimostri di essere nell'impossibilità assoluta di provvedervi.

A nulla quindi rileva, sotto il profilo della sussistenza del reato, il fatto che le figlie del ricorrente abbiano potuto contare sul sostegno della madre e dei suoi genitori e – grazie a quello – siano riuscite ad andare avanti nonostante il mancato aiuto del padre.

4 La terza argomentazione del ricorrente infatti era di essere sempre stato diligente nell'adempiere i propri doveri di padre e di aver garantito la sua presenza costante oltre ad aver contribuito ai bisogni sanitari ed educativi delle figlie: argomentazione talmente insostenibile che la Cassazione la liquida in modo veloce e perentorio richiamando semplicemente il modo nel quale si sono svolti i fatti e quanto era stato già osservato in proposito dal giudice di merito.

Del resto, posto che alla nascita di un figlio sorgono in capo ai genitori gli obblighi enunciati dall'articolo 147 cc – cioè di «mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni»⁵ – e, prima ancora, dall'art. 30 della Costituzione il quale prevede per i genitori l'obbligo di «mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio»⁶ non soddisfarebbe certo il comune senso di giustizia dire che il genitore che non rispetta gli obblighi che ha nei confronti dei figli (in particolare quando sono di minore età) non commette reato se c'è qualcun altro che li aiuta al suo posto⁷.

Viene, così confermato l'orientamento già chiaramente ribadito dalla Cassazione con la recente sentenza n. 11195 del 23 marzo 2021 nella quale si era già chiaramente ricordato che integra sempre il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli minorenni all'ex coniuge a prescindere dal fatto che questi si trovino in oggettivo stato di bisogno.

Naturalmente l'ipotesi di reato è ancora più grave quando, come nel caso preso in esame nella sentenza in analisi, emerge che le figlie si trovavano effettivamente in stato di bisogno dato che il genitore che si prendeva cura di loro – che già non godeva certo di una condizione agiata – aveva dovuto fronteggiare una situazione particolarmente critica perché aveva perso il lavoro e l'unico vero aiuto lo aveva ricevuto dai suoi genitori (e non – come sarebbe stato giusto – nella persona giuridicamente obbligata a sostenere le figlie)⁸.

La Cassazione respinge poi anche la seconda argomentazione proposta dal ricorrente e, cioè, che le sue pessime condizioni

5 Art. 147 cc «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis».

6 Art. 30 Cost. «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità».

7 Si tratta, del resto, dell'applicazione di un principio basilare di diritto del nostro ordinamento giuridico: se una persona giuridicamente obbligata a tenere un certo comportamento non rispetta gli obblighi che la legge impone, pena una sanzione di carattere penale, quella persona non viene liberata dalla responsabilità penale contratta attraverso il suo comportamento, salvo che non riesca a dimostrare che ciò è avvenuto per motivi a lui non imputabili (e non perché qualcun altro è intervenuto al suo posto).

8 Nel caso in oggetto il genitore inadempiente aveva addirittura dato della «pezzente» alla donna che gli chiedeva di corrispondere la somma stabilita in fase di separazione.

economiche l'avessero posto nell'assoluta impossibilità di corrispondere il mantenimento alle figlie e, per questo motivo, non potesse essere legittimamente condannato dal momento in cui – con un reddito annuo di circa 8.000,00 euro – non sarebbe stato nelle condizioni di fare niente di diverso. I giudici della suprema Corte ricordano, infatti, che costituiscono «*ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità i principi secondo i quali, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cp, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti». Cosa che sicuramente non è affatto dimostrata nel caso in esame, in quanto il dato reddituale dichiarato dal ricorrente non è stato oggetto di nessuna verifica volta a stabilire se fosse o meno rispondente alla realtà.

La valutazione dell'eventuale impossibilità di adempiere, infatti, non deve avere carattere formale e basarsi esclusivamente sul dato indicato dal ricorrente nella propria dichiarazione dei redditi, ma deve essere fatta alla luce di una valutazione sostanziale che tenga conto:

- della credibilità del reddito dichiarato della quale, in questo caso, è ragionevole dubitare se riguarda l'attività di *chef* svolta dal ricorrente – notoriamente redditizia – e che, pertanto, non può far escludere che sia stato dichiarato un dato reddituale non rispondente a quanto effettivamente percepito (cosa che, anzi, diviene addirittura verosimile vista l'onerosità della condizione di tossicodipendenza e alcolismo nella quale versava il ricorrente);
- della volontà di adempiere agli obblighi di mantenimento che, anche in questo caso, non è possibile ravvedere nella condotta del ricorrente perché non risulta che quest'ultimo avesse cercato di svolgere altri lavori o di vendere qualcosa che possedeva per versare gli alimenti alle figlie, diversamente da quanto fatto dalla madre.

Peraltra, a questo proposito, è bene osservare che – al di là della situazione di difficoltà che può attraversare un genitore gravato dall'obbligo di mantenimento di figli minorenni o di ogni altro elemento contingente – la Cassazione si è preoccupata di chiarire che «il genitore non può modificare arbitrariamente i contenuti dell'obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico, ospitando i figli nella propria abitazione e provvedendo in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di iniziative estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento dell'assegno su cui l'altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie» della prole. E, cioè, evidentemente perché l'importo che viene versato per il mantenimento non può mai

essere modificato in modo unilaterale senza ledere l'essenza stessa dell'obbligo di mantenimento: la somma corrisposta per il mantenimento della prole serve, infatti, alla sussistenza della prole stessa per cui è fondamentale che sia un dato certo e non modificabile senza un provvedimento del giudice. Con questo non si vuole certamente escludere che possa essere chiesto al giudice un adeguamento (verso il basso) dell'assegno di mantenimento in base alle mutate (in peggio) condizioni economiche del genitore gravato da tale obbligo, ma solo escludere che ciò possa avvenire in modo unilaterale sulla base di una valutazione fatta dal solo soggetto obbligato a versare l'assegno di mantenimento e, quindi, senza passare attraverso una nuova valutazione⁹.

Sostanzialmente diverso è invece il caso nel quale la somma versata si discosti di poco dall'importo stabilito (si pensi al mancato adeguamento Istat dell'importo stabilito dal giudice¹⁰) perché, in tal caso, non è possibile ravvedere una lesione del bene giuridico protetto e, quindi, non si concretizza la fattispecie di reato prevista dall'art. 570 cp¹¹.

Dal punto di vista processuale la sentenza in commento ha il merito di ricordare che – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – non è il pubblico ministero (e – se costituita – la parte civile) a essere gravato dall'onere di dimostrare che l'imputato ha dichiarato un reddito non rispondente alla realtà per sottrarsi agli obblighi di mantenimento nei confronti delle figlie di minore età per ottenere una pronuncia di condanna. Infatti, considerando l'impossibilità dei minorenni di provvedere a sé stessi in modo autonomo e stante il dovere costituzionale del genitore di mantenerli, l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento integra sempre il reato di cui all'art. 570 cp a meno che non sia l'imputato a dimostrare di essere nell'impossibilità assoluta di provvedervi e, cioè, non per sua colpa¹².

9 Cfr. Cassazione penale, sez. VI, 18 maggio 2023, n. 21393 nella quale si conferma che «il reato di cui alla L. n. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all'art. 570 cp, è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l'inadempimento costituisce di per sé oggetto del precezzo penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza».

10 Si tratta di un vero e proprio obbligo sancito dalla legge sul divorzio, applicato anche in caso di separazione, il cui scopo è di adeguare il valore dell'assegno dovuto al coniuge economicamente più debole o ai figli all'aumento (o diminuzione) del costo medio della vita, al fine di preservarne il potere d'acquisto.

11 Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 18 giugno 2019, n. 26993.

12 Oltre alla prova di aver fatto quanto in suo potere per cambiare la situazione quando l'inadempimento degli obblighi di mantenimento riguarda un periodo di tempo relativamente lungo.

Infatti, la Corte - dopo aver avuto riguardo al preceitto sancito dall'art. 30 della Costituzione e al pacifico orientamento delle sue pronunce - giudica quanto sostenuto dal ricorrente come «del tutto eccentrico e totalmente disancorato dal pacifico orientamento di questa Corte».

Infine, siccome il ricorrente aveva corrisposto, «solo parzialmente e a proprio piacimento il dovuto, senza mai giustificarsi o preoccuparsi per il mantenimento delle sue bambine nonostante che:

- a) dell'assegno disposto dal giudice civile non risultasse essere stata mai chiesta la riduzione;
- b) la madre fosse disoccupata e, successivamente, sia stata costretta a svolgere una modesta attività di pulizie», non vide riconoscersi nemmeno una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità come da lui richiesto¹³. Del resto, a fronte di una condotta inadempiente protrattasi senza soluzione di continuità,

13 Articolo 131 bis cp: «Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;

3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 391 bis, 423, 423 bis, 558 bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583 bis, 593 ter, 600 bis, 600 ter, primo comma, 609 bis, 609 quater, 609 quinque, 609 undecies, 612 bis, 612 ter, 613 bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648 bis, 648 ter;

4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, comma 5, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge.

per anni, circa il versamento dell'assegno di mantenimento e del disinteresse dimostrato riguardo alla vita delle figlie sotto il profilo dell'istruzione, dell'educazione e della loro stessa crescita, la Cassazione non può avere avuto alcun dubbio a tal proposito¹⁴ spiegando che si è trattato di una «precisa e ostinata deliberazione che nulla ha a che vedere né con la sua condizione di tossicodipendenza, che non gli ha precluso di lavorare come cuoco e di rifornirsi di quanto necessario per assecondarla, né con l'avere ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in forza della mera autodichiarazione di un reddito di Euro 8.223,07» che non può meritare una valutazione di particolare tenuità. Un tale riconoscimento da parte del giudice andrebbe difatti a premiare la condotta di un padre che ha evidentemente anteposto in modo costante la soddisfazione delle sue "costose necessità" legate alla condizione di alcolista e tossicodipendente rispetto a quelle relative al mantenimento delle figlie¹⁵.

L'evoluzione giurisprudenziale

Come già osservato all'inizio di questo lavoro, l'interpretazione dell'art. 570 cp adottata dalla Corte di Cassazione per dirimere il caso sottoposto al suo vaglio, è in sintonia con gli orientamenti espressi con costante giurisprudenza nelle precedenti pronunce dalla stessa Corte per cui non possiamo osservare una vera e propria evoluzione giurisprudenziale nell'interpretazione dell'articolo in parola.

Tuttavia, il successivo art. 570 bis cp - che estende le pene previste dall'articolo 570 «al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano a oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, a eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante».

14 Infatti nella sentenza si sottolinea che il ricorrente era arrivato a ingiuriare la loro madre per il solo fatto di essere stato da lei messo di fronte alle sue responsabilità di padre.

15 Nella valutazione complessiva del fatto, non estraneo al giudizio dei giudici della Corte di Cassazione, è anche la circostanza che non solo l'imputato abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza alle due figlie minorenni, pur svolgendo un'attività di lavoro particolarmente remunerativa, ma abbia imposto all'ex moglie dei notevoli sacrifici e un perdurante stato di apprensione.

di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli» – ci offre l'occasione per evidenziare un singolare caso di evoluzione giurisprudenziale. Infatti, nonostante si tratti di un intervento normativo relativamente recente (l'articolo 570 bis è entrato in vigore nel 2018¹⁶) tale disposizione ha richiesto, da subito, un importante sforzo interpretativo da parte della Cassazione. Il motivo è che la lettera della norma sembra escludere dalla fattispecie di reato – stante il divieto di analogia nel diritto penale – i casi nei quali la violazione dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli riguardi coppie che non sono mai state sposate (nemmeno con un matrimonio poi dichiarato nullo)¹⁷.

È stato quindi fondamentale che la Cassazione abbia chiarito già pochi mesi dopo l'entrata in vigore della norma in discorso (cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 12 dicembre 2018, n. 55744), che è parimenti rilevante in ottica penalistica il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex convivente, nonostante che la lettera dell'art. 570 bis cp sanzioni solo il coniuge che si sottragga all'obbligo di corresponsione di qualsiasi tipologia di assegno dovuto nel caso di cessazione del matrimonio.

Infatti, alla luce della piena equiparazione realizzata nell'ambito del diritto civile fra tutti i figli (art. 337 bis cc e seguenti), sarebbe stato inconcepibile ritenere che gli obblighi che ricadono sui genitori in base al rapporto di filiazione siano – se non rispettati – punibili in modo più o meno severo a seconda che i figli siano o meno nati in costanza di matrimonio (e anche a livello dell'art. 3 della Costituzione non sarebbero certamente mancati dubbi di costituzionalità per una siffatta interpretazione).

16 È stato inserito nel codice penale dall'articolo 2 comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 21 del 2018, della legge delega n. 103 del 2017 in materia di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

17 La precedente norma che disciplinava le violazioni degli obblighi di assistenza familiare, non faceva esplicito riferimento alle situazioni in cui i coniugi si erano separati o avevano divorziato o, ancora, avevano ottenuto la dichiarazione di nullità del matrimonio. Inoltre, la condizione necessaria affinché il reato si consumasse era l'accertata condizione di difficoltà economica del coniuge e dei figli. L'introduzione dell'articolo 570 bis, peraltro, ha comportato l'abrogazione e la sostituzione di due norme speciali che si occupavano della materia: l'articolo 12 sexies della Legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970) e l'articolo 3 della legge n. 54 del 2006, che facevano riferimento all'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli e all'obbligo del coniuge separato o divorziato di provvedere al mantenimento del coniuge economicamente più debole, laddove fosse stato disposto un assegno.

Così, l'articolo 570 bis cp è stato peculiarmente fatto oggetto, quasi dalla sua introduzione, di una interpretazione – l'unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile – che ne ha ampliato la portata estendendola alla violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.

Nozioni di riferimento

Obbligo di mantenimento in favore dei figli: i genitori devono mantenere i figli. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde dalla tipologia di rapporto intercorrente tra la coppia. Infatti, tale obbligo: sussiste in caso di figli nati da matrimonio o convivenza e permane in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. L'obbligo di mantenimento trova un proprio fondamento nella Costituzione (art. 30) e nel codice civile. In particolare, la legge (art. 315 bis, comma 1, cc) stabilisce che il figlio ha diritto di essere: mantenuto, educato, istruito, assistito moralmente. In relazione al mantenimento, i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis, comma 1, cc) e nessuno dei due può essere esonerato da tale obbligo, neppure nel caso in cui sia dichiarata la decaduta della responsabilità genitoriale.

Onere della prova (nozione generale): art. 2697 cpc: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi». Questo è un principio basilare dell'ordinamento processuale la cui norma di riferimento esprime, in tema di prove civili, il fondamentale principio in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Le disposizioni applicabili e la conseguente decisione finale del giudice dovranno dunque essere fondate su atti o fatti mostrati da attore e convenuto, con eccezione dei tassativi casi di possibilità di acquisizione della prova d'ufficio, *ex lege* previsti.

Riferimenti normativi

Costituzione (art. 30)

Codice penale (artt. 131 bis, 570, 570 bis cp)

Codice civile (artt. 147, 315 bis c. 1, 316 bis, 317 bis c. 1 cc)

Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*

Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, *Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103.*

Riferimenti giurisprudenziali

Cassazione penale, sez. VI, 6 aprile 2017, n. 25267

Cassazione penale, sez VI, 22 febbraio 2018, n. 14731

Cassazione penale, sez. VI, 12 dicembre 2018 n. 55744

Cassazione penale, sez. VI, 18 giugno 2019, n. 26993

Cassazione penale, sez. VI, 23 marzo 2021, n. 1119

Cassazione penale, sez. VI, 18 maggio 2023, n. 21393

Cassazione penale, sez. VI, 23 agosto 2023, n. 35497

Dottrina di riferimento

Per la speciale disciplina processuale penalistica dell'onere della prova, per un approfondimento, si rimanda a:

F. Caporotundo. (2017). Presunzioni legali della prova nel processo penale. *Giurisprudenza penale*, n. 1¹⁸.

18 Vedi il sito web: https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/01/caporotundo_gp_2017_1.pdf.